FULCI

CAUSE MEDIATE NEI DELITTI COLPOSI

1899

Udienza del 6 dic. 99

AVV. LODOVICO FULCI

CAUSE MEDIATE NEI DELITTI COLPOSI

COMPENSAZIONE DI COLPE

Memoria in difesa

del Sig. GIACOMO CASTORINA

In Corte di Cassazione

Seconda Udienza Penale

MESSINA
Libreria Editrice Ant. Trimarchi
1899

AVV. LODOVICO FULCI

CAUSE MEDIATE NEI DELITTI COLPOSI

GOMPENSAZIONE DI COLPE

Memoria in difesa

del Sig. GIACOMO CASTORINA

In Corte di Cassazione

Seconda Udienza Penale

FAC ET SPERA

MESSINA
Libreria Editrice Ant. Trimarchi
1899

Eccellentissimo Signor Presidente, Eccellenze della Corte di Cassazione di Roma, II Sezione Penale,

Il Sig. Giacomo Castorina presentava ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che confermando in parte la sentenza del Tribunale Penale di Termini Imerese, lo condannava per omicidio colposo. Il mezzo primo di ricorso, presentato nella Cancelleria della Corte d'Appello di Palermo, é il seguente:

« Carenza di rapporto di causalitá tra il fatto del Sig. Castorina e l'evento dannoso. »

Nei termini di legge furono presentati i seguenti motivi aggiunti:

Eccell.mi sigg. Presidente e Consiglieri della Corte di Cassazione, seconda Sez. penale.

ROMA.

Castorina Giacomo insiste nei precedenti motivi ed aggiunge:

1°.

Violaz. degli art. 371 e 375 cod. penale.

La Corte di merito, nella sua motivazione, pone una massima ed una premessa che è un assurdo giuridico.

La massima è questa: « la inosservanza dei regolamenti, dalla quale risulta la morte di una persona costituisce il reato di omicidio colposo, quantunque l'evento morte sia imprevedibile, il che è un grave errore giuridico.

2°.

Violaz. art. 371 e 375 cod. pen. e dell'art. 6 dello Statuto fondamentale del regno.

La Corte di merito chiama regolamenti quelle norme e quelle istruzioni che sono state create dalla Società ferroviaria, e nella inosservanza di quei pseudo regolamenti vuol trovare la colpa. Dimentica quel magistrato che per l'art. 6 dello Statuto: il Re fa i regolamenti necessarii per l'esecuzione della legge.

3°.

Viol. dell'art. 323 n. 3 cod. proc. pen.

Nei motivi di appello alla lettera *e* del 3°. motivo leggesi « Ad ogni modo doveva ammet-

« tersi ed applicarsi la teoria della compensazio-
« ne delle colpe in quanto senza la colpa del sog-
« getto passivo del malefizio non si sarebbe de-
« plorato l' evento sinistro. »

Su questa deduzione della difesa non c'è parola di sorta, nulla si rileva: la Corte di merito addirittura non se ne occupa.

4°.

Violaz. degli art. 371 e 375 cod. pen.

La sentenza del magistrato di merito così discute i fatti: « Dall'altro verso poi si assodò la
« niuna esecuzione di quanto prescrivono i rego-
« lamenti e le istruzioni ferroviarie da parte di
« chi dirigeva il carrello, specialmente in quanto
« alla constatata mancanza dei segnali rossi alla
« debita distanza di metri 800 ed al segnale mo-
« bile avanti del carrello, che avrebbe potuto in
« certo qual modo mettere in guardia il macchi-
« nista della locomotiva, da evitare quell'urto vio-
« lento, che fu causa di tanta rovina. »

Ammessa così la colpa del soggetto passivo del malefizio per la teoria della compensazione delle colpe doveva dirsi non luogo a procedimento penale.

5°.

Viol. dell' art. 371 e 375 cod. penale

La Corte di merito ammette come teoria indiscutibile che le cause mediate debbono rispondere di colpa, mentre invece dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che le cause mediate rispondono civiliter, ma non in sede penale.

Ad ogni modo, é indiscutibile che la pretesa inosservanza dei regolamenti può dare luogo a responsabilità per colpa in quanto sia causa efficiente dell'evento sinistro.

6°.

Violaz. dell' art. 323 n. 3 cod. di proc. penale

Nella sentenza c' è assoluto difetto di motivazione e mancanza di statuizione perciò che si riferisce al 1°. motivo di appello e per quanto è dedotto nelle lettere A. D. E., del 2°. motivo del gravame.

Ecco il fatto come è narrato e discusso nella difesa di Castorina alla Corte di Appello di Palermo.

I

« Quale la causa di questo luttuoso avvenimento ?

Il 6 agosto, verso le ore 9, il Capostazione di Roccapalumba signor Giacomo Castorina — in difesa del quale scriviamo — era stato avvisato dal suo collega di Valledolmo che un carrello sarebbe circolato dalle ore 9 alle ore 19 di quel giorno tra Roccapalumba e Valledolmo; e, richiesto più tardi da quello di Santa Caterina di spedire una locomotiva alla stazione di Marianopoli per rinforzare il treno merci N. 119, fece partire il macchinista Francesco Severino con la locomotiva N. 206, coadiuvato dal fochista Salvatore Cannella e dal manuale Antonio Tarantino, e gli diede perciò il seguente ordine per iscritto:

« *Si avvisa il signor Macchinista della lo-*
« *comotiva 206 che si recherà a Marianopoli per*
« *rinforzare merci 119.* MARCERÀ CON PRECAUZIONE
« FINO A VILLALBA, NON ESSENDO STATO SEGNALATO
« SUO PASSAGGIO. *A Villalba incrocerà col treno 13*
« *e a Marianopoli col merci 119. Attraverserà la*
« *galleria di Magazzinazzo con precauzione, sen-*
« *za rallentamento fischiando ripetutamente. Fer-*
« *merà agli scambii d' entrata di Valledolmo e*
« *Vallelunga prima d'entrare nelle stazioni sud-*
« *dette.* »

Il Capostazione Castorina, è vero, non fece cenno nelle prescrizioni scritte date al macchinista, della circolazione del carrello; ma, viceversa

gl' ingiunse le cautele speciali ch' erano proprie del caso e queste erano tali e tante che, a giudizio delle persone conpetenti infra riportato, sarebbero state più che sufficienti a mettere in guardia il macchinista anzidetto da tutti i possibili ostacoli che potevansi parare sulla strada — non esclusa l' eventualità dell'incontro del carrello — e ad obbligarlo a fare quant'era in lui e ne' suoi mezzi per iscansarli.

Ciò che disgraziatamente il macchinista non fece. Egli non adoperò nella marcia, come fu dimostrato dai fatti e fu da lui stesso deposto e dagli offesi e dai testimoni tutti, neppure le cautele che i regolamenti prescrivono per i convogli ordinari, il cui passaggio è previsto ed atteso ad ora fissa dal personale della linea; molto meno fece uso delle cautele maggiori stabilite per le locomotive di soccorso e di rinforzo, qual'era appunto quella ch'egli malauguratamente guidava in quel giorno e di quelle massime che pel caso speciale gli erano state ingiunte dal Castorina.

Guidando un treno ordinario o straordinario e già segnalato e perciò atteso dal personale della linea, egli avrebbe tuttavia dovuto nello scavo

in curva, nel quale avvenne l'incontro, rallentare la corsa e fischiare (1).

Avrebbe dovuto marciare con una velocitá media di 24 km. l'ora (2); e marciando a *con-*

---

(1) Art. 12 del Reg. pei Macchinisti e fuochisti:

« Prima di mettersi in movimento, come pure approssimandosi alle Stazioni, agli scavi in curva ed ai passaggi a livello che non potrà vedere da lontano, all'ingresso ed all'uscita delle gallerie, il macchinista deve dare il segnale d'attenzione col fischietto della locomotiva per avvertire che il convoglio o macchina si avvicina.

« Egli si servirà ancora del fischietto come mezzo di avvertimento tutte le volte che la via non gli sembrerá completamente libera, e viaggerá con precauzione quando nottetempo non iscorga i consueti segnali di via libera dei cantonieri. »

Art. 21 Reg. sui segnali:

« Ogni volta che un macchinista si mette in movimento con un treno o colla locomotiva sola, darà un fischio moderatamente prolungato d' un sol tuono senza modulazioni né interruzioni.

« Quando si muove per semplice manovra darà un fischio breve.

« Un sol fischio prolungato e pure d' un sol tuono sarà dato dal macchinista:

« Alla confluenza di due linee in piena via; all'entrare nelle curve che non permettono una visuale libera di almeno 200 metri; all'entrata delle stazioni in cui debba fermarsi;

« all' entrare nelle gallerie in curva, od in quelle rettilinee ma lunghe almeno 500 metri;

« quando il treno é fermo presso al disco, e vuole avvisarne il personale della stazione. »

(2) Art. 30 del citato Reg.

tro-via cioè col tender avanti, come marciava in quella circostanza, avrebbe dovuto altresi avanzarsi con la *più grande prudenza, riservandosi sempre la possibilità di arrestarsi sulla tratta di strada che gli parea libera* e che, per la natura istessa troppo pronunziata di quella curva non poteva essere neppure troppo estesa.

Tutte queste misure di precauzione e prescrizioni regolamentari egli avrebbe dovuto poi quella volta scrupolosamente osservare, perchè guidava una locomotiva di rinforzo marciante col tender avanti ingombro di carbone e che non lasciava perciò scorgere la strada in avanti, non istata segnalata e quindi non attesa dal personale di custodia della linea: la quale poteva per altro in quell'ora non trovarsi libera per essere sopraggiunto uno dei tanti accidenti ed ostacoli che interrompono d'un tratto la circolazione dei convogli o per una delle tante riparazioni al binario che le squadre della Manutenzione ed i cantonieri appunto eseguono per regolamento negli intervalli d'un treno all'altro. Ed avrebbe dovuto,

---

La velocità dei treni e delle macchine dev' essere rallentata al passaggio sugli aghi degli scambii che vengono « incontrati di punta a tenore dell' art. 51 reg. sulla circolazione dei treni. »

Questa velocità non sarà maggiore di 42 km. all' ora.

infine più scrupolosamente quelle prescrizioni osservare e quelle cautele raddoppiare per l'espressa raccomandazione fattagliene dal capostazione Castorina.

Al contrario, risultò provato (vedi querela Cannizzaro Paolo a fog. 12, dichiarazioni scritte di Chiarello ai fog. 54 e 56 e deposizioni scritte dei testi La Monica, La Mendola, Spadafora, Palumbo, Raccuglia, La Rosa ai fog. 5, 6, 7, 8 e quelle orali rese dagli stessi nel pubblico dibattimento), che la locomotiva marciava nella curva anzidetta a *tutta, a grande velocità,* senz'aver punto fischiato dinanti i caselli nè in principio della curva, e senza che il macchinista od il fuochista sporgessero continuamente la testa per assicurarsi che la linea fosse libera. Risultati questi che non possono mettersi in dubbio, secondo che à pensato anche il Tribunale; perchè lo stesso manovale Tarantino, che quale teste a discarico di Severino afferma il rallentamento ed il fischio nella curva, nella sua deposizione scritta a fog. 4 avea detto che tranne il fischio dinanti il casello numero 3 altri non ve ne furono in appresso. Anzi vengono questi risultati rafforzati dalle contraddizioni che in proposito riscontransi negl'interrogatori del macchinista e del fuochista e le deposizioni del Taran.

tino e dimostrati dal fatto che, avvenuto l'urto, pur stretto il freno e datosi il controvapore, la locomotiva fermossi dopo 108 metri circa; prova questa, come riferì il perito Verardi, la più manifesta che essa, lungi dall'avere rallentato la corsa e di marciare con la velocitá di 12 chilometri l'ora, come afferma il macchinista contraddetto in ciò dal fuochista, marciava invece con velocità anco maggiore dell'ordinaria.

Ed avvenuto il sinistro, fu istantaneo nella coscienza degli offesi Chiarello e Cannizzaro, e de' testimoni Spadafora, La Mendola, Raccuglia, La Rosa e Manfredi, che primi accorsero sul luogo del disastro, il convincimento, rilevatosi poscia nel concorde giudizio dei pratici, che se la locomotiva fosse andata a rallento ed avesse anco soltanto fischiato in principio o lungo la curva, l'investimento non sarebbe avvenuto o per lo meno non si sarebbe deplorata quella grave disgrazia.

Nè men grave in quell'occasione fu l'imprudenza di coloro che erano sul carrello e lo guidavano; nè meno palese l'inosservanza da parte loro dei regolamenti.

Il sorvegliante Chiarello nel mettere in circolazione il carrello avrebbe dovuto, per l'art. 7 del Reg. sulla circolazione dei convogli, duran-

te la marcia farsi proteggere per mezzo dei guardiani coi *segnali rossi* alla debita distanza, oltre che da un terzo segnale sul carrello istesso (1); non sedervi sul davanti, non salirvi perchè già carico di diversi sacchi e di tre persone, e, trattandosi d'un tratto di linea avente una pendenza maggiore del 6 per mille, servirsi d'un carrello provvisto di freno regolare. (2)

---

(1) Art. 7 del Reg. sulla circolazione dei convogli.

In caso d'arresto d'un treno o di ostacolo sulla via, i segnali d'arresto devono essere fatti a non meno di 500 metri davanti e di dietro di detto convoglio — questa distanza dovrà essere portata ad 800 metri, quante volte lo arresto abbia luogo in tempi di nebbia che ne impedisca la vista, *nelle curve* a piccolo raggio ove il segnale non sia visibile a più di 500 metri di distanza, o sopra *discese maggiori* del 6 per mille nel senso della discesa.

Le stesse precauzioni saranno prese per proteggere ogni vagone di servizio che fosse messo in circolazione anche senza essere rimorchiato da locomotiva.

(2) § II. dell' ordine di Servizio Generale N. 11, 1890.

. . . .

I carrelli circolanti sulla linea dovranno sempre essere protetti per mezzo dei guardiani coi segnali rossi esposti alla debita distanza, oltre ad un terzo segnale sul carrello istesso, restando inoltre severamente vietato al personale di stare in piedi sul carrello, di sedere sul davanti di esso e salirvi quando è carico.

. . . .

I carrelli destinati a circolare sulla linea di pendenza superiore al sei per mille dovranno essere muniti di freni regolari.

Al contrario egli non si fece proteggere dai segnali mobili in avanti ed indietro alla distanza di 800 metri; non è risultato assolutamente certo che il carrello portasse il terzo segnale rosso e che si fosse fatto uso, appena avvistata la locomotiva, del freno: vi montò quand'era già carico e vi sedè sul davanti di esso lasciando le gambe penzoloni; donde le gravi fratture agli arti inferiori; e vi si abbandonò a corsa precipitosa.

Certo, se in quella malaugurata curva il carrello del sorvegliante Chiarello fosse stato preceduto — come prescrive l'art. 7 del Reg. e l'Ordine di Servizio Generale num. 11 del 1890 — da un guardiano con banderuola rossa alla distanza di 800 metri, l'investimento sarebbe stato assolutamente impossibile, perchè il guardiano portante il segnale mobile in avanti, anco se non avvistato dal personale della locomotiva. avrebbe sicuramente col suo grido d'allarme scosso dalla loro colpevole e cieca spensieratezza il macchinista ed il fuochista e messili in guardia dell'ostacolo vicino; ed il carrello, dovendosi tenere costantemente ad una determinata distanza dal guardiano che lo precedeva, avrebbe dovuto marciare di conseguenza a passo d'uomo; la quale cosa avrebbe in ogni evento, come ha ritenuto lo stesso Tribunale, ritardato l'urto, dato agio al

Cannizzaro di mettere in salvo la moglie e la figlia ed al Chiarello di discendervi.

Influì sull'evento sinistro l'uso non permesso dal Regolamento al quale in quel giorno il Chiarello adoperò il carrello, la natura delle persone che vi si trasportavano ed il modo com'esse vi si erano adagiate: tanto ciò vero che nel recente Ordine di Servizio Generale del 15 ottobre 1898 col quale fu modificato quello del 5 agosto 1890 sulla circolazione dei carrelli, la Direzione Generale delle ferrovie Sicule ebbe cura di aggiungere dopo il divieto fatto al personale della linea di starvi all'impiedi, di sedervi sul davanti con le gambe penzoloni e di salirvi quando è carico: « E' proibito inoltre di far prendere posto sul carrello a persone estranee al servizio ed in ispecie a donne e bambini, anche se di agenti. »

E sicuramente, la coscienza di queste sue gravi colpe e delle sue sbadataggini suggerì al Chiarello il riserbo nel quale sempre si mantenne e pel quale non ebbe animo neppure sotto l'impressione del primo momento e della sventura patita, di querelarsi nemmeno contro il personale della locomotiva che sin da principio egli ritenne responsabile.

Nemmeno la condotta dei guardiani della linea fu esemplare in quella circostanza. Essi non

erano al loro posto (1); se vi fossero stati ed avessero dato con la tromba il prescritto segnale d'attenzione, avrebbe questo sostituito il mancato fischio della locomotiva ed avvertito del suo avvicinarsi la scorta del carrello (2).

Il magistrato inquirente commosso per la grave sciagura toccata al Chiarello, sorpassò sulle responsabilità di lui, e fece opera pietosa; non era piú il caso che la giustizia umana rincarasse sul colpevole che coll'effetto della propria colpa avea subito giá pena maggiore del fallo.

Allo stesso modo, per la poca conoscenza invece dei Regolamenti non inquerí sulla pur pa-

---

(1) Art. 22 Reg. per il personale della Sorveglianza e Manutenzione delle linee:

I convogli straordinari potendo talvolta non essere annunziati, o potendo da un momento all' altra sopravvenire qualche macchina di soccorso, i guardiani cantonieri devono tenersi in guardia ed agire sempre come se un treno fosse atteso.

(2) Art. 18 dello stesso regolamento:

Se nessuno ostacolo si oppone alla corsa del convoglio il guardiano o la guarda barriera lo annunzia a quello successivo con due suoni lunghi e staccati di tromba, che emetterà quando il convoglio stesso è in vista o quando lo sente venire, mettendosi in pari tempo in posizione di attenti col braccio destro leggermente teso in avanti e con l'astuccio delle bandiere orizzontale se di giorno, ovvero, se di notte, col braccio teso all'altezza della spalla e con la lenterna a luce bianca che poi rivolgerà al guardiano successivo nel sesuo del convoglio.

lese e diretta responsabilità dei guardiani assenti dal tronco di linea affidato alla loro sorveglianza e custodia ed inorservanti dei regolamenti.

Furono ritenuti responsabili e deferiti a giudizio il macchinista Severino, il fuochista Cannella ed il capo stazione di Roccapalumba Giacomo Castorina; e quest'ultimo, sol perchè nel foglio di via da lui consegnato al macchinista Severino omise di annotarvi la circolazione del carrello tra Valledolmo e Roccapalumba.

Parve in principio grave colpa siffatta omissione del Castorina al P. Ministero sig. avv. Amato; e poichè il macchinista Severino con istudiata ingenuità avea nel suo interrogatorio dichiarato che se avesse saputo della circolazione del carrello avrebbe nella marcia usate maggiori cautele, come se queste maggiori cautele non gliele avesse appunto ingiunte il Castorina, ritenne tale omissione come una delle varie cause che provocarono il disastro, e domandò perciò la responsabilità anche di lui.

La Camera di Consiglio tolse di peso quella considerazione e ne mantenne perciò l'accusa.

Non si considerò invece dal P. Ministero, non si considerò neppure dalla Camera di Consiglio che lo stesso *Ordine di servizio Generale numero 11 del 1890*, oggi in più punti modificato dal successivo Ordine del 15 ottobre 1898, l'unico che

faccia obbligo ai capistazioni di avvisare della circolazione dei carrelli anco le locomotive di soccorso e di rinforzo, soggiunge immediatamente dopo tale prescrizione:

« Se i bisogni del servizio però esigessero di « far circolare un treno od una locomotiva, senza averne potuto dare avviso al sorvegliante « che deve scortare il carrello, si farà allora speciale annotazione di tale circostanza nello av« viso da darsi al treno o locomotiva, CHE VIAG« GERANNO PERCIÒ CON LA MASSIMA PRECAUZIONE, « SPECIALMENTE NEI TRATTI IN CUI LA LINEA NON « È SCOPERTA A GRANDE DISTANZA. » (1)

Non si considerò perciò che il capostazione Castorina dovendo per l'esigenze appunto del servizio far circolare quel giorno la macchina 206 senz' averne potuto avvertire la scorta del carrello, avea appunto nell'avviso consegnato al macchinista, specialmente ed innanzi tutto prescritto; *marcerà con precauzione fino a Villalba non essendo stato segnalato suo passaggio*; e che

---

(1) Mentre dopo l'inchiesta sul sinistro di Roccapalumba che assodò che causa precipua ed immediata del disastro fu il non avere la macchina fischiato in principio e lungo la curva, si ebbe speciale cura col recente Ordine di Servizio del 15 ottobre 1898 di aggiungere dopo la parola precauzione l'inciso: *fischiando ripetutamente.*

implicitamente egli avea con ciò messo il macchinista sull'avviso di tutti i possibili ostacoli che potevansi parare sulla via, come concordamente hanno opinato i periti ing. Verardi e Lauricella.

Nè considerò neppure che quando anche fosse stato il macchinista, che partì da Roccapalumba alle 12 e minuti, prevenuto che poteva nella marcia sino a Valledolmo incontrare il carrello del Chiarello, il quale per altro poteva percorrere quel tratto di linea molte ore dopo perchè la sua circolazione era stata stabilita dalle 9 alle 19, egli non avrebbe potuto e dovuto pel regolamento fare altro o di più che MARCIARE appunto CON PRECAUZIONE; ciò che per lo appunto avea ordinato di fare il Castorina, e che perciò le prescrizioni di marcia da lui ordinate erano nella sostanza quali dovevano essere e sopratutto sufficienti a fare, se osservate, evitare qualsiasi inconveniente.

Se il rappr. del P. Ministero ed i componenti della Camera di Consiglio fossero stati pratici dei regolamenti e del servizio ferroviario, ed a tutto questo naturalmente nel caso del Castorina avessero posto mente, lo avrebbero senza dubbio prosciolto da ogni responsabilità.

Ed a questa conclusione siamo portati, oltre chè dalla conseguenza logica delle premesse osservazioni dall' esperienza, dalla storia, dallo stes

so processo. Difatti, dinanzi il Tribunale sosteneva l'accusa il sostituto Procuratore del Re sig. avv. Amato, quello stesso che avea scritta la requisitoria; ebbene, dopo i risultati del dibattimento che resero evidenti le circostanze tutte le osservazioni da noi avanti esposte e dopo il giudizio dei periti ing. Giuseppe Verardi, ed Alfonso Lauricella, il primo ispettore del movimento nelle ferrovie Sicule e l'altro provetto capo stazione (i quali con serenitá di coscienza ed indiscussa competenza affermarono che quando si è detto al macchinista *marciate con precauzione, fischiate ripetutamente non essendo stato segnalato il vostro pasaggio*, si è giá detto tutto, e che non era perciò più necessario che gli si fosse dato avviso della circolazione del carrello giacchè, avutolo, non avrebbe pututo fare di più che marciare con precauzione), egli si ricredè e chiese dal Tribunale l'assoluzione del Castorina.

Ci piace estrarre dal foglio d'udienza e di riportare qui per intiero questi due giudizi.

Il Lauricella così risponde:

L'ordine e le istruzioni date dal Capostazione al macchinista sono più che sufficienti per escludere ogni e qualsiasi di lui responsabilitá perchè oltre a quello che scrisse cioè: marciate con precauzione non essendo stato sejnalato vostro pas-

saggio e fischiate ripetutamente, null'altro aveva nè poteva dire essendo in quelle istruzioni tutto compreso e nulla escluso.

Il sorvegliante del carrello non si uniformò alle disposizioni regolamentari, cioè di mandare il segnale prescritto ad una distanza di 500 metri avanti, se linea retta, e di 800 metri, se linea curva, perchè se ciò avesse fatto, anche che il macchinista fosse stato oscitante non sarebbe avvenuto l'urto.

Io é da oltre 20 anni che sono capostazione in diverse stazioni e mai mi si è fatto un appunto in ordine a servizio.

Data la diligenza del macchinista e la negligenza del sorvegliante il disastro si sarebbe sempre verificato.

Il macchinista dovea sempre fischiare date quelle istruzioni di andare con precauzione, però non sarebbe nulla avvenuto se il carrello andava a passo d'uomo, cosa che non faceva in questo caso perchè andava molto celere anco per la discesa e quindi era impossibile scansare ogni pericolo.

Ed il Verardi risponde alla sua volta:

Da quanto rilevasi dal detto ordine scritto è chiaro rilevarsi che nessuna responsabilità vi sia da parte del capostazione avendo dato le istru-

zioni severe di marciare con precauzione non essendo stato segnalato suo pessaggio e di fischiare ripetutamente.

Non era quindi obbligo suo avvertire il macchinista della circolazione del carrello, quando aveva dato quelle istruzioni, perchè il macchinista, oltre a quelle, nulla dippiù poteva fare, cioè di andare con precauzione e fischiare ripetutamente. e quindi nel più sta il meno.

A domanda della difesa Castorina.

Se anche il macchinista Severino avesse saputo della circolazione del carrello, non poteva fare cosa di più di andare con precauzione.

A domanda d'ufficio.

Se la velocità della macchina fosse stata da 8 a 12 km. occorreva per fermarla circa 50 metri di strada, mentre per un treno cke percorre 30 chilometri occorrono 100 metri.

Domandato il signor Verardi ad istanza della difesa Severino e Cannella.

Nel dire al macchinista marciate con precauzione s'intende rallentare nelle curve, fischiare prima di entrare nelle gallerie, prima dei passaggi a livello ed altro.

A domanda della difesa Castorina.

Nel dire marciare con precauzione è superfluo

ogni altro avvertimento perchè la marcia è sempre la stessa.

Ad altra domanda d'ufficio.

La disposizione è nella stessa espressione: marciare con precauzione, che comprende qualunque eventualità compresa quella del carrello.

Ad altra domanda della Difesa Castorina.

L' ordine di marciare con precauzione comprendeva tutti i casi e si estendeva sino alla stazione di arrivo, e nel caso in parola sino a Villalba, mentre che se l'ordine fosse stato dato per la circolazione del carrello, allora si dovrebbe marciare con precauzione sino ad arrivare al carrello. Insomma il marciare con precauzione riassumendo si è che il macchinista deve essere padrone di arrestare la macchina nel tratto di linea che non crede libera.

A domanda del P. M.

Il fuochista non ha obbligo di far fischiare la macchina, però ha l' obbligo di guardare la strada.

Eppure andarono in contrario avviso i primi Giudici: oltre la responsabilitá del macchinista e del fuochista ritennero anche quella del Capostazione, senza neppure riflettere che quella de-

gli uni escludeva quella dell'altro e che *inclusio unius erat esclusio alterius*». (1)

II.

Dalla sentenza del tribunale di Termini Imerese fu prodotto gravame alla Corte di Appello di Palermo pei motivi seguenti:

Motivi di appello di Castorina Giacomo

1.

Perchè furono violate le disposizioni di rito, che inficiano il dibattimento e la sentenza appellata.

2.

I fatti imputati al Castorina, sono inesistenti o per lo meno in essi non si ha prova di sorta.

3.

Non concorrono gli estremi della colpa e ciò per le ragioni seguenti:

---

(1) Abbiamo pubblicato le dichiarazioni per come risultano dal verbale di dibattimento, e siamo stati tanti fedeli da lasciare financo gli errori di grammatica.

a) Non c'é inosservanza di regolamenti. La perizia recisamente sistemò che quando Castorina impose al personale della locomotiva la marcia di precauzione fece tutto quello che doveva per ottemprare ai regolamenti, alle discipline, alle istruzioni.

b) Nessun nesso di causa ad effetto in ogni modo c'è tra l'evento sinistro e la pretesa inosservanza del regolamento.

c) Il Tribunale ritenne la colpa del macchinista e del fuochista. Se la causa diretta dell'evento sinistro fu la colpa nel personale della locomotiva, è evidente che le colpe precedenti, se pure per assurda ipotesi se ne vogliano ammettere, sono cause mediate, ed è postulato incontrovertibile che le cause mediate rispondano civiliter, ma non in sede penale.

d) Dal dibattimento si rilevò evidente la colpa del sorvegliante, sia per inosservanza di regolamenti ed istruzioni, sia per carenza di ogni operato prudente. Uno dei periti disse che la causa vera e diretta del sinistro fu la negligenza ed inosservanza d'ogni disciplina che fece deplorare il sorvegliante. E' evidente che tutto ciò esclude la colpa di Castorina, il quale nella negligenza e nella colpa del sorvegliante non ebbe ingerenza di sorta.

e) Ad ogni modo doveva ammettersi ed applicarsi la teoria della compensazione delle colpe in quanto senza la colpa del soggetto passivo del malefizio non si sarebbe deplorato l' evento sinistro.

4.

La pena applicata è eccessiva.

III.

La Corte cosí ragiona:

« É principio indiscutibile in giurisprudenza che il fatto contrario alla legge ed ai regolamenti, da cui derivi la morte di un individuo rende l'autore responsabile di omicidio colposo per quanto l'evento della morte fosse stato imprevedibile ».

La Corte ritiene dunque che le istruzioni della società per le Strade Ferrate della Sicilia sieno leggi e regolamenti. Castorina per la sentenza del Tribunale di Termini e per quella della Corte di Palermo sarebbe responsabile per non avere ottemperato all'ordine generale di servizio N. 11 1890 pubblicati dal direttore generale delle Ferrovie Sicule A. Billia. La Corte erra quindi quando afferma che Castorina abbia commesso un fatto contrario alla legge ed ai regolamenti. Quell'ordine di servizio non è nè una legge, nè

un regolamento. Sarebbe strano financo tentare che quell'ordine di servizio del direttore d' una società anonima non sii una legge. Ed è facile rilevare come non sii un regolamento. L' art. 6 dello Statuto dispone. « Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione della legge...... » Il regolamento dee dunque emanare dal Re.

La Corte di merito condanna perchè ritiene ci sia nella specie inosservanza di legge e regolamento.

La nostra dimostrazione che nella specie il precetto che si dice trasgredito non sii imposto nè da legge, nè da regolamenti ci dà diritto a sperare che sarà cassata la sentenza della Corte di merito.

Se per lusso di argomentazione volessimo rilevare che nella specie non ci sii inosservanza di *ordini* e discipline tornerebbe a noi facile. Quando la legge parla di *ordini* e *discipline* non può riferirsi che a provvedimenti della pubblica autorità. Sarebbe strano che la legge facesse assorgere a precetti di condotta pel cittadino gli ordini d'una societá commerciale !!!.....

Ed anco un difetto di motivazione si deplora. Si era dedotto e sostenuto dalla difesa Castorina col conforto d'una perizia che inosservanza di

regolamenti, ordini e discipline non c'era stato. Si era sostenuto che avendo il capostazione Castorina nell'avviso al macchinista detto *viaggeranno colla massima precauzione* si era detto implicitamente che un treno era in movimento senza che il sorvegliante del carrello lo sapesse e ciò perchè l'avviso di viaggiare colla massima precauzione dee darsi quando il sorvegliante che scorta il carrello non sappia che un treno c'è in movimento. Su questo assunto della difesa non c'è una parola nella sentenza della Corte di merito — la quale non cura di provare la pretesa inosservanza di quella istruzione del direttore generale d'una società privata, istruzione assorta per strano errore della Corte scientemente che a legge o regolamento!

Ma la Corte di merito va oltre e sostiene una tesi, che ha il pregio dell'originalità.

Non c'è teoria erronea che non abbia il suo dottore — ma a noi pare che nessun precedente di dottrina e giurisprudenza abbia la teoria formulata dalla Corte e cioè che possa esservi *omicidio colposo* anche nel caso di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline senza la *prevedibilità* dell'evento sinistro. Condannare per *omicidio colposo* e dire che l'evento morte *non era prevedibile* è appunto ammettere un *omicidio colposo senza colpa*.

La Corte dice: « Il fatto contrario alla legge ed ai regolamenti, da cui derivi la morte di un individuo rende l'autore responsabile di omicidio colposo per quanto l'evento della morte fosse stato imprevedibile. « Ma quando l'evente morte è *imprevedibile* c'è il *caso fortuito.* Scrive il Prof. Carrara 53. 84 Parte Generale Programma. Il *non avere previsto* la conseguenza offensiva sconfina la colpa dal dolo. Il *non averla potuto prevedere* sconfina il *caso* dalla *colpa.* La Corte d' Appello di Palermo crea un'altra figura di delitto imputabile *criminaliter*, il delitto d'omicidio per caso fortuito. Ma, Eccellenze, ciò ripugna ai cardinì della ragion penale' fu sempre da che nacque la scienza del diritto, assioma che pei delitti si richiede il dolo, il *fatto colposo* si punisce per eccezione, l'evento fortuito sfugge non solo al magistero penale, ma anche alle regole della responsabilità civile.

La Corte di merito così ragiona:

« Come altresì (è principio indiscutibile) che per parlarsi di omicidio o lesione colposa occorre che tra il fatto d'imprudenza e la morte e la lesione corra il rapporto di causa ed effetto onde è che risponde di omicidio colposo non solo chi ne è causa immediata, ma secondo i casi e le circostanze anche chi ne è causa soltanto mediata ».

Ma, Eccellenze, voi avete dato tutt' altri inse-

gnamenti — Voi in dotte sentenze avete insegnato che quelle che impropriamente e con errore di linguaggio si chiamano cause mediate non rispondono di omicidio e di lesione colpose. Riferiamo quì in nota le vostre dotte sentenze (1).

---

(1) Un tal Berganzini Achille presentossi al farmacista Alindo Franzosi in Sermide chiedendo 20 centesimi d'acido solforico, che il farmacista, saputo, dietro analoga sua domanda, che avrebbe dovuto servire per pulire i rami, non esitò a somministrare, senza accertarsi comunque della verità della dichiarazione del Berganzini, omettendo anche di fare sui suoi registri menzione di quella vendita, ma limitandosi soltanto ad attaccare sulla bottiglietta un pezzo di carta, sul quale scrisse: « acido solforico concentrato ». Avuto l'acido, Berganzini tornato a casa e salito inosservato sul solaio ne ingoiò per circa un dito di bicchiere, cosicchè per solo effetto di quell'acido fra atroci dolori morì dopo poche ore.

Il tribunale di Mantova ritenne per questo fatto Franzosi colpevole di trasgressione all'art. 32 della legge sulla tutela dell'igiene, e di omicidio colposo. La Corte di Brescia confermò quella sentenza.

La Corte di Cassazione (Est. Masi 27 ottobre 1890) cassò la sentenza della Corte di Brescia per quella parte che si riferiva all'omicidio colposo, motivando così: « Secondo l'art. 371 del Codice Penale si rende responsabile di omicidio colposo chiunque, per imprudenza, negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona la morte d'alcuno. Per tale disposizione, dunque, come per i principii della scienza, non si può parlare di omicidio colposo se non è dimostrato che fra la negligenza, l'imprudenza, l'inosservanza dei regolamenti..... e la morte corre

E la quistione a noi pare di facile risoluzione sol che si riporti ai principii. La questione si è di questi ultimi tempi fatta viva perchè si sono smar-

---

il rapporto di causa ad effetto. Ma nella specie, causa della morte del Berganzini fu la deliberata volontà del medesimo di uccidersi; senza tale volontà la somministrazione fattagli dell'acido solforico sarebbe stato un fatto del tutto innocuo.

La Corte evidentemente scambiò la causa col mezzo..... Quindi, fosse pure in contravvenzione il Franzosi quando somministrò l'acido solforico, ciò non poteva condurla a tenerlo responsabile di omicidio colposo. (Rivista Penale 33, p. 379).

La Corte il 15 gennaio 1891 Est. Del Vecchio insegnò la stessa massima:

« La Corte d'appello disse colpevole il ricorrente Rosa Giuseppe, farmacista, di omicidio involontario in persona di Cesano Maria mediante materia velenosa senza osservare le prescrizioni dell'art. 32 della legge Sanitaria, ritenendo che per aversi il reato di omicidio colposo basti che la contravvenzione ai regolamenti, la colpa e la imprudenza, siano stati causa anche *mediata* ed *indiretta* dell'avvenuto omicidio. Non può dirsi, però, che la Corte abbia ben giudicato e con esatto criterio giuridico, dacchè per la legge e per la scienza sia sicuro che tra il fatto di imprudenza ed inosservanza dei regolamenti e la morte, o la lesione personale, o il danno alla salute, deve correre il rapporto di *causa od effetto* per potersi parlare di omicidio o lesione involontaria; infatti è colpevole di omicidio o lesione involontaria secondo l'art. 554 cod. pen. abolito « chiunque per imprudenza. ecc. avrà involontariamente commesso un omicidio » — ipotesi nella quale non si versa, perchè anche involontariamente il farmacista Rosa non cagionò con le sue mani la morte della Cesano — « o vi avrà dato causa » e secondo l'art. 371 cod. pen. vigente « chiunque per im-

riti i principii della logica classica sulle causalità. E' causa efficiente il fatto e fenomeno che produce

---

prudenza ecc. ecc. cagiona la morte di alcuno », sicchè per tali disposizioni di legge come pei principii della scienza per dirsi colposo un omicidio bisogna che l'atto stesso imprudente o contrario ai regolamenti ne sia stato causa materiale ed immediata. Ora, se nella fattispecie era risultato dal dibattimento che la Ellena Annamaria, cui fu venduta dal Rosa la polvere insetticida per usarne nello avvelenamento delle mosche, portatala a casa la ripose in cucina su di una scansia dov'era anche la polvere di caffè tostato; che la madre di lei Cesano Maria nel preparare il caffè scambiolla con questo; che nel mattino successivo, malgrado i gravissimi disturbi che madre e figlia ebbero a soffrire nella notte, quest'ultima preparò altro caffè coi fondi della bevanda apparecchiata e sorbita la sera precedente; se era risultato ancora dal dibattimento e fu ritenuto nella sentenza, sebbene la Corte abbia mostrato non credervi, che il farmacista nel dare quella polvere avvertisse la Ellena *di non lasciarla a rebel*, e cioè esposta in luogo aperto e pericoloso, certamente tra il fatto in cui si ravvisa la colpa del farmacista per non avere osservato i regolamenti e la morte della Cesano, vi furono di mezzo questi altri fatti, lo scambio della polvere ad opera della madre e la imprudenza della figlia, nei quali, e non nella inosservanza dei regolamenti per parte del farmacista, devesi ricercare la causa immediata e diretta di quella morte, la quale sarebbe similmente avvenuta se il ricorrente nel dare quella polvere avesse adempiuto alle condizioni richieste dall'art. 32 della legge sanitaria di farglisi constare del bisogno di essa e di annotarne nel registro speciale la qualità e quantità. Ordunque sia stato pure in contravvenzione il ricorrente quando vendette quella polvere, ciò non può portare a ritenerlo responsabile dell'omicidio colposo, come con erroneo giudizio ritenne la Corte d'appello di Torino, la cui sentenza anche per questa parte dev'essere annullata, ma senza rinvio.

un fatto o fenomeno. La causa efficiente, la *causa che produce* si differenzia dalla *condizione* e dalla *occasione* e, come altri dicono, dalla *causa condizionale* e dalla *causa occasionale.*

Questa è la teoria classica della causalità passata dalla filosofia aristotelica alla scolastica, da questa alla filosofia moderna.

Contro questa teoria stabilita, e direi quasi assiomatica, si ribellò David Hume. La causa, disse questo filosofo, non PRODUCE l'effetto è l'ANTECEDENTE dell'EFFETTO. Tra CAUSA ed EFFETTO c'è rap porto non di PRODUZIONE, ma di SUCCES-SIONE.

La teoria di Hume fu fatta propria da Stuart-Mill, il quale nel suo Systeme de Logique *Deductive et Inductive* V. 1. Traduz. francese pag. 368 così scrive: « Per talune scuole, oggi molto in voga, la nozione di causalità implica una specie di legame misterioso, che non esiste e non può esistere tra un fatto fisico ed altro fatto fisico in seguito del quale arriva invariabilmente e che si appella volgarmente la sua causa......

La legge di causalità, ch' è il fondamento della scienza induttiva, non è che questa familiare trovata dall'osservazione, l' inviolabilità di successione tra un fatto naturale e qualche altro fatto che l'ha preceduto; indipendentemente da ogni considerazione relativa al modo intimo di produzione di fenomeni e di ogni altra causa. »

Sicchè per Stuart Mill la causa non PRODUCE l'effetto. Questa pratica produzione è un legame mistico che non bisogna ricercare, la causa è l'antecedente invariabile, l'effetto è l'invariabile conseguente.

Questa teoria conduce il pensatore inglese ad una confusione —, egli mette in un fascio e confonde la CAUSA e le CONDIZIONI. « Raramente (se non giammai) questa invariabile successione ha luogo tra un conseguente ed un solo antecedente. Essa è comunemente tra un conseguente e la totalità di più antecedenti, di cui il concorso è necessario per produrre il conseguente, cioè a dire perchè il conseguente lo segna certamente. In questi casi suolsi mettere a parte uno di questi antecedenti sotto il nome di CAUSA, e si appellano gli altri CONDIZIONI. Così se una persona mangia d'un certo cibo e muore in conseguenza, — cioè a dire non sarebbe morta se non ne avesse mangiato —, si dirà che la causa della sua morte è aver mangiato di quel cibo. Egli non vi ha, tuttavia, connessione invariabile tra mangiare di quel cibo e la morte ma esiste certamente, fra le circostanze dell'avvenimento, qualche combinazione di cui la morte è sempre la conseguenza, per es. l'azione di mangiare questo cibo combinata con una costituzione particolare del corpo, uno stato di salute particolare, e può essere anche un

certo stato di atmosfera; circostanze di cui la riunione costituisce le CONDIZIONI del fenomeno, e, in altri termini, il gruppo di antecedenti che l' hanno determinato e senza i quali non avrebbe avuto luogo.

La causa reale è il concorso di tutti questi antecedenti; e non si ha punto il diritto filosoficamente parlando, di dare il nome di causa ad uno di essi ad esclusione dell' altro..... In tutti questi esempii il fatto decorato dal nome di causa era una condizione ultima venuta all' esistenza. »

Contro la teoria di Hume insorse Read con un arguto argomento: Se tra causa ed effetto non c' è altro rapporto che quello di una successione invariabile la notte sarebbe causa del giorno e questo della notte, perchè il giorno è antecedentemente invariabile, della notte e viceversa. Ma non dice Stuart Mill — perchè un antecedente invariabile si dica causa occorre non solo che la successione SIA STATA invariabile; ma che invariabile sia fino a quando durerà la costituzione delle cose: « Noi non crediamo (dice il filosofo inglese) che la notte sarà seguita dal giorno in tutte le circostanze immaginabili, ma solo che sia arriverà purchè il sole si levi all' orizzonte. »

Ma, rispondiamo, ciò può dirsi per tutte le cause — eliminata la causa si eliminerà l' effetto. Non vale, quindi, dire il giorno non è causa della notte

e viceversa perchè quando non ci sarà sole non ci sarà giorno e notte. Quando non ci sarà carbone non ci sarà quella combustione che produce nei liquidi vapore; ma ciò non significa che il vapore sprigionandosi dal liquido non sii l' effetto della combustione del carbone. La nozione di causa confessa Stuart Mill implica l' idea di necessità.

Si, diciamo noi, ma questa necessità sorge dal convincimento che oltre una successione invariabile nei fenomeni causa ed effetto, c' è anco un legame che Mill appella mastice legame di produzione. La causa produce l' effetto.

La teoria di Hume e di Mill si ribella al pensiero umano, alla logica di tutti i tempi —, logica costante che è formulata dal Renouvier, la cui dottrina è la base su cui il Prof. Brusa Riv. Pen. '89 V. 30. fonda la sua teoria « Causa, dice Renouvier, è una condizione necessaria sufficiente e determinante della presenza e produzione conseguente del fenomeno denominato effetto. NECESSARIA perchè senza di essa il fenomeno non accadrebbe. SUFFICIENTE cioè tale che con l'esistere delle condizioni il fenomeno viene occasionato. Effettivamente determinante perchè qui sta tutta l' essenza della causa, che è di determinare in effetto il fenomeno.

La determinazione effettiva apporta propriamente ciò, che, provoca il *cambiamento di una situazione*

conosciuta. Se una persona muore avvelenata, il momento e l' atto per cui l'effetto morte si determina in realtà trovasi nel veleno, e nel suo modo speciale di agire su di un organo necessario alla vita dato che questo modo sia noto. A torto lo Stuart Mill sostiene che l' ingerimento del veleno non sia causa della morte di preferenza che gli altri antecedenti, che l' hanno determinata, senza dei quali non sarebbe avvenuta. Che valgono, in effetti, cotali antecedenti. Si, certo la costituzione particolare del corpo, un certo stato di salute e anche lo stato dell' atmosferica, ben possono concorrere all'evento, e vi concorrono anche in moltissimi casi. Ma questi precedenti non rappresentano altro, nel caso speciale, che semplici condizioni necessarie e sufficienti. Qui esse non determinano l' evento.

Distinguiamo quindi ai fini dell' evento colposo punibile CAUSA EFFICIENTE O FISICA, CONDIZIONE e OCCASIONE. L' evento sinistro morte o lesione dee trovare la sua CAUSA EFFICIENTE in una azione volontaria incosciente nelle finalità —, ma prevedibili. perchè dunque un' azione umana sia imputabile come fatto colposo è uopo che sii causa efficiente dell' evento sinistro, non già che sii CONDIZIONE od occasione. Ma si dice CAUSA CAUSARUM EST CAUSA CAUSATI. Verissimo anche in diritto penale. Ma qui bisogna distinguere sempre tra fatti CAUSE EFFI-

CIENTI e CONDIZIONI ed OCCASIONI. La causa EFFICIENTE d' un evento sinistro quando è in un FATTO UMANO può essere costituita da un fatto VOLONTARIO o da un fatto INCOSCIENTE. Il fatto VOLONTARIO o è DOLOSO o è COLPOSO. E' doloso quando l' azione è VOLONTARIA ed è VOLONTARIA nel fine che compie. si agisce volontariamente e si SA e VUOLE la morte o la lesione. E' COLPOSO quando è volontaria L' AZIONE, ma non si vuole l'effetto dell'azione. E' incosciente quando non si vuole nè l' effetto, nè quella data azione che produce l'evento sinistro. Io metto al posto dello zucchero il veleno, la domestica non vuol prendere un veleno, vuol prendere lo zucchero: CAUSA CAUSAE EST CAUSA CAUSATI. Se un veneficio colposo si avverì sono io colpevole, non la domestica, io sono causa colposa della incoscente CAUSA CAUSATI. Però nel caso che la CAUSA IMMEDIATA colposa sono io, tutti gli altri che prima di me sono stati imprevidenti hanno potuto mettere in essere delle CONDIZIONI e delle OCCASIONI, non sono stati causa efficiente dell'evento dannoso. Senza di me l' evento dannoso non sarebbe avvenuto —, gli altri fatti precedenti —, anche COLPOSI, anche NEGLIGENTI sarebbero stati inani se io non avessi prodotto il danno.

Le azioni altrui sono state CONDIZIONI, oppure OCCASIONI, ma il fatto mio è stato la CAUSA EFFICIENTE del danno. Il farmacista mi ha dato un VE-

LENO —, ma se io non lo avessi per colpa propinato non si sarebbe lamentato il veneficio.

Il linguaggio usato non è molto corretto e fa nascere equivoci. Quando c'è un ultimo FATTO COLPOSO le negligenze precedenti non son cause, sono condizioni e occasioni. I giuristi che chiamano quelle CONDIZIONI e quelle OCCASIONI CAUSE MEDIATE coscientemente e incoscientemente seguono la strana teoria sulla causalità di Hume e di Stuart Mill. La CAUSA MEDIATA è la CAUSA CAUSAE che è CAUSA CAUSATI, è la causa del FATTO COLPOSO che produce lo EVENTO SINISTRO. Ora la causa del fatto colposo non può essere in un'altra AZIONE VOLONTARIA COLPOSA.

Le volontà umane che producono diversi fatti spezzano il nesso di causalità perchè sono AUTONOME, INDIPENDENTI. Il farmacista che mi dà il veleno non PRODUCE il fatto mio che propini il veleno —, il proprietario del fucile che me lo lascia non custodito non produce il fatto mio se io prendo il fucile e maneggiandolo uccido e ferisco.

Il farmacista, il proprietario mi forniscono le condizioni dell'operare colposo CAUSA CAUSATI —, ma non la producono. Così tra il fatto loro e l' evento sinistro non c' è nesso di causalità —, esso è spezzato dalla mia volontà che produce operando imprudente il danno —, ma la mia volontà non è lo effetto della loro azione.

Ma non può esserci COOPERAZIONE nei reati colposi?

Può esserci una cooperazione nel fatto causa VERA ed EFFICIENTE dell'evento sinistro; ma neghiamo recisamente che possa esserci la cosi detta concorrenza delle colpe per fatti volontarii diversi ed AUTONOMI.

Il proprietario d'un fondo limitrofo ad una strada ordina che si abbatta un grosso albero e si getti dal muro che dà sulla via freguentata da diversi passaggieri. E tre contadini eseguono questo ordine e l'albero uccide un uomo. Ecco tre cooperatori materiali del FATTO COLPOSO causa del sinistro, ed un cooperatore morale è il proprietario. Si, c'e una cooperazione, un accordo di volontà nel fatto volontario che produce la morte quantunque nella finalità ci sii incoscienza. Le volontà si accordano nel fatto dell' abbattimento dell' albero, non c' è accordo pel fatto della morte perchè questo nè si VUOLE, ne si PREVEDE. La cooperazione è nel fatto CAUSA non nel fatto EFFETTO. Neghiamo che ci possa essere cooperazione in fatti distinti, in volontà diverse, neghiamo possa esserci la così detta concorrenza di fatti colposi distinti. Può esserci concòrrenza di diversi colpe nel fatto causa del sinistro, non già concorrenza di fatti colposi distinti. Nei delitti dolosi la cooperazione si può trovare in fatti distinti

stretti in un fascio dal contratto delittuoso —, ma nei reati colposi, ove si richiede che il fatto sia causa del sinistro, il nesso di causalità si spezza tra l'operare umano volontario e l'evento sinistro se intervenga un'altra azione volontaria, perchè allora è questa non quella che il danno produce.

Avviene della PRODUZIONE CRIMINOSA quel che Stuart Mill nei suoi Principii di Economia V. I. nota avvenire nella produzione delle ricchezze. L'uomo per produrre ricchezze mette in moto le cose perchè gli agenti, le forze della natura operino e creino il prodotto, la nuova utilitá, la nuova ricchezza. Così nell'attività criminosa, l'uomo per produrre l'etto delitto agisce in modo che le forze naturali operino secondo la finalità di lui e creino il delitto. Tra l'attività dell'uomo e l'evento sinistro ci possono essere: 1. fatti e forze della natura 2. energie e forze umane incoscienti 3. fatti VOLONTARI di altri uomini.

Nel primo e nel secondo caso tutto è mosso da quell'attività umana che si serve delle energie incoscienti della natura e dell'uomo. Io lascio andare errante un animale e l'animale uccide un uomo —, sarò io responsabile dell'evento morte perchè sono io la causa efficiente fisica dell'evento morte, Io medico ordino all'infermiere che dia all'ammalato la medicina che pongo nella cassetta dei medici-

nali e nella cassetta pongo per imperizia o errore farmaci in dose che uccidono l' ammalato —: l' infermiere è un agente incosciente della mia attività, ma la causa efficiente sono io, l' energia dell' infermiere è una forza sottoposta alla mia volontà. Ma se la forza che agisce è cosciente e volontaria il nesso di causalità è rotto e ciò tanto se sii lecito quanto se sii illecito questo fatto volontario.

Ecco il caso discusso da Pessina e Galateo· Memoria in difesa del guardafreno David e della società delle ferrovie del Mediterraneo-Napoli Civelli 1891.

Il frenatore David avea chiuso male lo sportello. Un fanciullo quattrenne cadde, il padre Tenente col. Lepiane si slanciò — il fanciullo fu ferito —, il padre morì *Causa causarum est causa causati.* Vero anche nel penale. Causa di causa non vuol dire *occasione di causa.* Nel caso in esame causa della lesione del fanciullo fu la sua caduta, ma causa della caduta sarebbe stato lo sportello aperto, causa dello sportello aperto sarebbe stata la omissione del frenatore, e in questo caso dire *causa causarum est etiam causa causati*: sta bene. Ma quando il padre volontariamente si slancia fuori del treno, allora interviene una nuova causa, la quale se è occasionata dall' altra, non è però da essa causata, e molto meno poi era prevedibile. Sicchè l' omissione del frenatore fu semplice *occasione* della

seconda causa, non ragione efficiente e necessaria della medesima, non causa della seconda causa.

Ora l' opinione del Pessina a noi pare di evidente verità. « Che importa (scrive Mosca Nuovi Studii e Nuove dottrine sulla Colpa — Roma Tip. Nazionale 1896): se tra gli altri coefficienti di questo evento vi sia stato un fatto volontario sopravvenuto, e forse anche imprevedibile, ma non illecito, nè riprovevole?

Che importa? Importa questo che si spezza il nesso di causalità —, che il fatto mio ha potuto essere l' occasione non la causa della morte del colonnello Lepiane. Il frenatore David avea il diritto di dire: la mia attività colposa ha prodotto la caduta del ragazzo Lepiane e la ferita di lui, ed io ne rispondo; ma non ha prodotto la morte di Lepiane, perchè tra il fatto mio e quella morte interviene il fatto volontario di Lepiane che rompe il nesso di causalità.

Breve: quando tra l' attività e l' evento sinistro interviene un fatto volontario lecito od illecito le pretese colpe precedenti spariscono e si eliminano. Eliminate l' ultimo fatto volontario e sarà eliminato l' evento sinistro; il che significa che questo è l' effetto dell' ultima VOLONTA' ANTIGIURIDICA, le volontà precedenti possono dire: nulla noi producemmo di male e nulla avremmo prodotto.

L' egregio Mosca a confortare la teoria della irresponsabilità penale delle cause così dette mediate rileva due arguti argomenti.

Se è vero, egli dice, che agli effetti civili, i quali rappresentano il meno, la causa colposa mediata risponde del danno soltanto in via fideiussoria ed ha diritto perciò al regresso per l' intiero contro la causa colposa immediata, unica e principale debitrice, come potrebbe logicamente ammettersi che agli effetti penali i quali rappresentano il più, essa dovesse rispondere in via principale del danno verificatosi?

Ma vi è anche un argomento *ex absurdo*. Un padre consente ad un suo figliuolo quindicenne, di ottima indole di andare a scherzare in una stanza, dove trovasi appeso al muro un fucile carico; un altro padre commette l'imprudenza, assai più grave, di far tenere una rivoltella ad un suo ragazzo di eguale etá rissoso, prepotente e vendicativo. Ora posto che il primo giovinetto nel prendere il fucile, lo faccia cadere per terra e dia luogo all' esplosione del colpo ed all' uccisione di un fratellino; e che il secondo, venuto a diverbio con i suoi compagni tiri fuori la rivoltella e ne uccide volontariamente qualcuno. Se si ammettesse la imputabilità penale delle cause colpose mediate, si dovrebbe nientemeno dichiarare il padre del primo ragazzo responsabile

penalmente; ed il padre del secondo responsabile solo civilmente dell' omicidio.

Ma ci vuol poco anche a rilevare come la irresponsabilità penale delle così dette cause mediate che noi chiameremmo meglio condizioni ed occasioni del sinistro sia nella parola della nostra legislazione.

L' art. 371 del Codice Penale è così redatto: « Chiunque per imprudenza, negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline CAGIONA la morte di alcuno è punito.... »

L' art. 1152 del Codice Civile dispone: « Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza »

Così il Codice penale punisce il fatto colposo causa di morte o lesione —, che CAGIONA morte o lesione: il codice civile invece punisce le negligenze e le imprudenze quand' anco il fatto che cagiona il danno non sii proprio dell' agente. LEX UBI VOLUIT DIXIT. Il codice civile che volle la responsabilità non solo delle cause efficienti, ma anche delle cause mediate e delle condizioni lo disse espressamente. Invece il codice penale punisce chi CAGIONA la morte e la lesione —, chi produce, chi è autore d' una causa efficiente. La parola della legge non può essere più precisa, più evidente.

La Corte di merito rileva che l' evento sinistro è prodotto dalla inosservanza dei regolamenti del macchinista —, dalla inosservanza dei regolamenti da parte di chi guidava il carrello, riconosce che costui fu negligente. Così la causa immediata della morte e delle lesioni è la negligenza di chi guidava il carrello; causa mediata è la colpa del macchinista; ma ancora si vuol trovare la responsabilità d' una pretesa causa lontanissima e più che mediata e si punisce il capo stazione.

***

La Corte di merito dice « che non solo risponde di omicidio colposo chi ne è causa immediata, ma secondo i casi e le circostanze anche chi ne è causa soltanto mediata ».

Ebbene la Corte avea il dovere dialettico di provare che nella specie la causa mediata era responsabile. Se la causa mediata Eccellenze, secondo quel magistrato non risponde sempre ed in ogni caso, ma secondo le circostanze la sentenza della Corte avea il dovere di provarci che le circostanze della specie nostra erano tali da rendere responsibile Castorina autore d'una pretesa causa mediata.

***

Si è detto, Eccellenze, che una vostra sentenza contraddica la massima da voi insegnata nelle

cause Franzosi e Rosa e cioè la irresponsabilità delle cause mediate. Ma anche in questa dotta sentenza (1) che noi riferiamo in nota l'illustre estensore vuole che il fatto colposo sii CAUSA DETERMINANTE. E' una massima più severa di quelle già da voi insegnate e che escludono la responsabilità delle cause MEDIATE, ma anche questo vostro insegnamento vuole che non una CONDIZIONE O CAUSA QUALSIASI sii il fatto perchè sorga la responsabilità, ma sii causa DETERMINANTE; cioè efficiente, producente la strage. A parte che la corte di merito non motivi e dimostri tale carattere di DETERMINANTE la strage nel fatto di Castorina, certo è che questo non determina la strage, la quale anche pei fatti ritenuti dalla Corte è dovuta alla colpa di chi guidava il carrello ed anche a quella del macchinista.

---

(1) Cassazione 9 dicembre 1895 Ric. Conforti e altri Est Lucchini Rivista Penale V. 43.

« Che a prescindere da ogni altra vieta nozione, il solo estremo che la legge richiede, onde aversi la responsabilità penale della colpa consista nell'essere il fatto di cui si tratta non già causa diretta ed immediata: (prova ne sia quanto dispone l' art. 60 codice penale sulla responsabilità dei terzi nella contravvenzione): nè unica ed esclusiva, ma causa *determinante* dell'altrui strage e nocumento; così e non altrimenti dovendosi intendere l' essenza dell'incriminazione nell'art. 371 e in altri casi dove si punisce chi per imprudenza cagiona la morte di taluno. »

***

La Corte di Palermo così scrive:

« Dall'altro verso poi si assodò la niuna esecuzione di quanto prescrivono i regolamenti e le istruzioni ferroviarie da parte di chi dirigeva il carrello specialmente in quanto alla costatata mancanza dei segnali rossi alla debita distanza di metri 800 ed il segnale mobile al davanti del carrello che avrebbe potuto in certo qual modo mettere in guardia il macchinista della locomotiva da evitare quell' urto violento che fu causa di tanta ROVINA ».

Così la Corte ritiene la colpa del soggetto passivo del maleficio. Ed allora perchè non ammettere la compensazione delle colpe? Questa teoria ha oramai l'unanime sentimento della dottrina.

Scrive Carrara V. I. Parte Speciale N. 1100.

In proposito della colpa si eleva la questione se agli effetti *penali* si debba ammettere la teoria della *compensazione delle colpe*. Se cioè colui che per imprudenza uccise e ferì possa meritare scusa, perchè la vittima fosse stata con la propria imprudenza la prima causa del luttuoso avvenimento.

La teoria della compensazione delle colpe si assoda sui testi alla leg. 10 ff. de *compensationibus*; alla leg. 39 ff. *soluto matrimonio*, alla 36 ff. *de do-*

lo malo, alla l. 154 § 1. ff. *de regulis juris*; ed è universalmente accettata dai giuristi ed anche dai tribunali agli effetti civili. Per ciò che concerne gli effetti *penali* la ragione di dubitare potrebbe sorgere da questo, che la pena irrogandosi nello interesse di tutti i consociati, i demeriti dell'offeso, la sua imprudenza ed anche il suo dolo, non siano motivo sufficiente per defraudare i cittadini della repressione alla quale hanno interesse e diritto.

Ecco, a parer mio, il vero nucleo del disputabile. Ma all'obietto si risponde che la ragione scriminatrice non sta nei demeriti dell'offeso, ma nella cessazione della ragion politica di punire, per la cessazione del danno mediato. Quando l'offeso con la propria imperdonabile negligenza, fu la prima causa del proprio danno, non può dirsi che la punizione dello offensore reprima il malo esempio dato agli scioperati; anzi codesto malo esempio se ne incoraggisce per la pena e per le indennità, non essendo strano che nei calcoli delle umane speculazioni possa entrare anche quello di farsi storpiare da un ricco signore.

Quanto poi allo allarme dei buoni esso è nullo in codesta ipotesi, poichè la sentenza del poeta, chi è causa del suo mal, pianga sè stesso, non è che la espressione di un sentimento universale della pubblica coscienza. Del resto la estensione della compen-

sazione della colpa agli effetti penali, sembra avere un fondamento anche nella leg. 9 § 4 ff. ad leg. Aquil. *Sed si quum alii* in *campo jacularentur, servus per eum locum, transierit, Aquilia cessat, quia non debuit per campum jaculatorium iter intempestive facere.* Io penso pertanto che per massima debba accettarsi anche in penale la regola della compensazione della colpa. »

E questa dottrina ha per se l'autorevole parere di tre eminenti giuristi e magistrati Nicolini (1), Paoli (2), Salis (3)

---

(1) E Nicolini nelle Quistioni di Diritto pag. 169, così scrive: Per la qualcosa lo stesso giureconsulto raccomanda in ciò di fuggire gli estremi e seguire la via di mezzo: prudentissime iuris auctores medietatem quandam secuti sunt, ut quod fieri non rarum admodum potest intueerentur; e fortifica il suo avviso con l'esempio dei legislatori, secondo Teofrasto: quod enim semel aut bis existit praetereunt legislatores. Così strano nonchè raro sarebbe che alcuno si andasse raggirando per monti inospiti, albergo di fiere; chi vi scava un fosso per prendervi fiere, benchè sia possibile che vada in esso a cadere anche un uomo, pure se ciò avviene è fato, non colpa: così pure è tra i possibili ad avvenire, che nell' interno d' un fondo altrui senza traccia di strada passi alcuno per accorciar cammino, deviando dal pubblico o dal privato sentiero: se allora gli cade sul capo il ramo d' un albero in atto che questo si sta potando « culpa a putatore exigenda non est, cum divinare non potuerit, an per eum locum aliquis transiturus sit. » Colposo all' incontro sarebbe l' omicidio se l' albero fiancheggiasse la strada ed il potatore non avvertisse gridando

Ed una vostra dotta sentenza pur concede che si debba ammettere la compensazione delle colpe (4).

---

chi passa: così ugualmente é facile che chi fa radersi la barba sulla strada destinata ad una corsa pubblica, possa riceverne danno: ma colui che *corre* come può prevedere una tanta balordaggine? Se si riceve dal di lui urto un danno, può bene l'urtato stesso esserne in colpa. o più veracemente il barbiere, non mai il cursore, sebbene costui sia l'àutore materiale dell' urto. Esempii son questi i quali rischiarano il senso del detto di Ulpiano, quod nullum eos humanum consilium praevidere potest.

Dai quali esempii e particolarmente dall' ultimo può trarsi un principio generale per guida della soluzione di quistione sì fatte. Quando il danno non deriva unicamente dalla imprevidenza di chi si muove e fa danno, ma anche da quella di chi si é mosso o di chi ne vien danneggiato, i gradi della colpa diminuiscono in colui a proporzione che crescono in costoro. E' molto improvvido chi va per il bosco e non si guarda dai fossi mascherati che con consiglio innocuo sogliono praticarvisi per prendere fiere: lo è del pari chi va fra alberi altrui e non da segno a chi può trovarsi su quelli intento a potarli: lo é maggiormente il barbiere che si situa in una strada destinata a pubblica corsa; e più improvvido è colui che si sottomette al barbiere in tal luogo.

Ben si puó, ben si deve prevedere dal cacciatore. dal potatore, dal cursore un accidente usitato ma come prevedere gli errori altrui e l'altrui scempiataggine? Proculus in tonsore esse culpam. Et sane si ibi tondebat, ubi ex consuetudine ludebatur, vel ubi transitus frequens erat, est quod ei imputetur; quamvis nec illud male dicatur, si in loco periculoso sellam habenti tonsori se quis commiserit, ipsum de se queri debere.

(2) Paoli Esposizione Storica e Scientifica dei Lavori di preparazione del Codice Penale Italiano Libro Secondo pagina 61, § 146.

La recente dottrina ammette la compensazione delle colpe: solo discute sulla genesi e sul fondamento di tale teoria.

« La terza ed ultima questione è quella se anco in ma-
« teria penale possa ammettersi, come nelle materie civili,
« la compensazione delle colpe, vale a dire, se sia scusa-
« bile chi uccise per imprudenza quando l'ucciso fu egli
« stesso con la propria imprudenza causa dell'evento luttuoso ».

§ 147. Nè la legge attualmente vigente, nè i progetti
« nostri contengono alcuna disposizione che si riferisca a
« questo argomento.

« Io propendo a ritenere che, quando un atto, tuttochè
« imprudente sarebbe rimasto innocuo senza la imprudenza
« di colui che ne rimase ucciso, l'agente debba piuttosto
« compiangersi come uno sventurato, che punirsi come un
« colpevole. »

« § 148. E questa opinione che, a giudizio mio, viene
« suggerita da un principio di giustizia, o almeno di equità,
« ha l'appoggio del testo romano e di autorevoli penalisti
« ed è stata ammessa anche dalla giurisprudenza. »

(3) E vogliamo riferire una magistrale sentenza d'un illustre magistrato il Cons. Salis Corte di Cassazione di Palermo 21 aprile 1868 — Annali di Giurisprudenza V. II, anno 1868.

« Passando ora alla seconda quistione, è certamente
« nota regola di dritto che quegli che soffre per propria
« colpa un danno, non si reputa che abbia sofferto danno;
« epperò un socio nell'amministrazione della società ed il
« procuratore nella gestione del suo ufficio, non hanno
« dritto a risarcimento se avessero sofferto danno per pro-
« pria colpa; parimenti se due socii con uguale negligenza
« trascurassero gli affari della società è da dire che non
« siano reciprocamente obbligati ipso jure compensatione

Scrive Mosca Op. cit.: « Che dire nell' ipotesi che esaminiamo della teorica della compensazione delle colpe? Anche qui questa teoria si appalesa com-

« negligentiae facta, e siccome fu statuito che se due agi-
« rono con dolo malo non abbiano vicendevolmente l'azione
« del dolo, così la colpa di uno compensar può quella del-
« l'altro.

« Questa regola può essere estesa agli effetti penali, on-
« de fu detto che l'azione della legge Aquilia cessa se
« quegli che fu offeso era in colpa; si in eo qui laesus est
« culpa est cum laesus est. Nè vuolsi disconvenire che
« perciò, in punto di dritto, la sanzione penale dell'arti-
« colo 554 del cod. pen. ammetta la scusa fondata nella
« compensazione della imprudenza o colpa della vittima
« del sinistro caso; ma se ciò si consente vuolsi ritenere
« che la scusa non si concede che ex causa, cioè con
« cognizione di causa; che importa che si debbano valuta-
« re gli elementi del fatto e con attenzione guardare se
« l'omicidio sia avvenuto per disattenzione, inavvertenza,
« negligenza dell' incolpato e per colpa di colui che sof-
« frì l'offesa.

« E' pure questa una disamina di fatto, che si restringe
« nella cerchia delle attribuzioni del magistrato di merito.

Il nostro supremo collegio, 6 dicembre 1892 Est. De Guidi stabiliva come assiomatica la teoria che la colpa del soggetto passivo escluda quella dell'imputato qualora le due colpe sieno uguali: Ed invero la Corte di Venezia, mentre ha promesso nelle considerazioni svolte in appoggio del suo pronunziato, che non contrastava in massima che si potesse applicare la teoria della conpensazione delle colpe allorchè le colpe sieno pressochè eguali, curò però di rilevare che la colpa di Zozzoli se pur vera fosse lievissima e da non paragonarsi con quella di Simeone. Ora con questo ragionamento, la Corte non ha già stabilito in fatto che nel Dottor Zozzoli vi sia stata una vera colpa da valutarsi per far luogo alla chiesta compensazione, ma solo vi accennò per semplice ipotesi.

pletamente erronea. Quando, infatti, autore dell' ultimo fatto colposo è lo stesso danneggiato la irresponsabilità degli autori dei fatti colposi precedenti non dipende affatto dal preteso principio della compensazione, che non può trovare applicazione se non dove sono crediti e debiti reciproci, ma dal principio generale delle cause colpose mediate ».

Per Mosca, quindi, la colpa del soggetto passivo del maleficio esclude la colpa del soggetto attivo; ma non già perchè le colpe si compensino; sibbene perchè se la causa immediata dell' evento sinistro è lo stesso danneggiato tutte le altre cause precedenti sono irresponsabili.

Scrive Masucci: Il Cod. Pen. Ital. studiato V. II. P. II. pag. 98-99 Napoli 1895:.... « se davvero tra la colpa attribuita al giudicabile ed il sinistro evento

---

(4) Corte di Cassazione. II Sezione. 2 maggio 1891. Ric. David e Massa.

« Infatti, concedendo pure che possa ammettersi com-
« pensazione delle colpe agli effetti penali, quando colui
« che rimase vittima della colpa altrui abbia contribuito
« al disastro con la colpa propria, sul fondamento della
« legge 9 § 4. ff. ad leg Aquil.. appartiene ai giudici del
« merito giudicare sino a qual punto l' imprudenza della
« vittima abbia concorso a cagionare la morte, perchè gli
« stessi fautori della regola della compensazione dicono
« che conviene usarne con la debita rudenza nell' appli-
« cazione. »

verificatosi esista un nesso causale e se invece la vera causa di codesto evento debba ravvisarsi unicamente nella colpa della vittima » deve esaminarsi.... e ritiene che il nesso di causalità tra la colpa del giudicabile e la lesione del diritto verificatosi manchi ogni qual volta risulti chiaramente che questa lesione si sarebbe verificata, quando anche la colpa attribuita al giudicabile non fosse esistita, perchè in tale caso non può dirsi che questa colpa abbia *cagionata* la lesione,..... la questione si risolve nella altra di prevedibilità fin tanto che l' evento sinistro, nonostante la concorrente colpa della vittima, è secondo la comune esperienza prevedibile, non può parlarsi di compensazione assoluta di colpe, e quindi di eliminazione di responsabilità penale, ma soltanto di diminuzione di essa ».

Per Masucci dunque se le colpe non si compensano la colpa della vittima esclude quella del giudicabile 1° per difetto di causalità tra il fatto di costui e l'evento sinistro, 2° per carenza di PREVEDIBILITÀ.

Il Prof. Alessandro Stoppato in un pregevole lavoro L' EVENTO PUNIBILE — *Contributo allo studio dei delitti colposi. Padova Fratelli Drucher 1898*, a pag. 271 e seguenti scrive:

« Può in diritto penale ammettersi la compen-
« sazione, come mezzo estintivo della responsabilità?
« Rispondo negativamente.

« Due delitti non sono due debiti. Il danno per-
« sonale e patrimoniale, che dal delitto deriva, è
« quasi un accidente in cospetto del danno pubbli-
« co, sociale e politico. Il danno effettivo, immedia-
« to senza dubbio qualifica oggettivamente il delit-
« to e provoca l'energia sociale, ma questo non è
« tutto. Esso può ripararsi con mezzi specifici altret-
« tanto immediati, ma quetsa riparazione non po-
« trebbe oggimai considerarsi come politicamente
« sufficiente. »

Però la colpa della vittima esclude la punibilità della colpa di altra gente? Sì, risponde il Prof. Stoppato. « Quando fra la causa operante e la produzione
« dell'evento si inframmette un'azione volontaria, la
« quale non viene tanto a fungere l'officio di causa efficace quanto invece a snaturare quella che non si sa se fosse per essere una causa immediata; quando quella azione diventa come una condizione apposta alla causa, che non si sa se fosse per essere da sola efficiente, e le permette così di operare, noi non possiamo più a quest' ultima attribuire l' evento Questo non è più da essa direttamente generato, non è una manifestazione conseguente all' atto compiuto dall' incolpato, ma il risultante di un concorso della vittima nella azione. L' evento non è più punibile, perchè si infrange il nesso di causalità. »

E noi siamo d'un parere con questi egregi giu

risti. Eccetto che nei reati di istanza privata il magistero penale non può sottostare alla volontà del privato, e se questa esplicitamente o implicitamente rinunzia se essa alla sua volta determini in modo criminoso, il magistero penale resta tetragono nella sua alta funzione ch'è quella di reintegrare l'ordine giuridico turbato dal delitto. Il diritto di punire quale funzione sociale non può essere rinunziato e transatto dal volere privato. Ma la colpa della vittima esclude la punibilità della colpa degli altri agenti? Si è per diversi motivi:

1°. Se la colpa della vittima è diretta ed immediata come nel caso nostro essa esclude le colpe delle cause precedenti.

La causa immediata è la causa efficiente in tale concentro dell'evento sinistro —: le cause mediate e a meglio dire le altre condizioni ed occasioni non possono punirsi, breve (e lo abbiamo giá dimostrato) la causa volontaria immediata toglie qualsiasi nesso di causalitá tra le azioni e negligenze precedenti e l'evento sinistro.

2.° Sempre ed in ogni caso la colpa della vittima esclude la punibilità della colpa degli altri agenti perchè vien meno la quantità politica del reato, il sentimento di minorata difesa. Di fronte all'evento sinistro originato da COLPA la società si commuove e si allarma: ci sono uomini così disaccorti

e imprudenti da mettere in repentaglio la vita e l'integrità personale degli altri: bisogna reprimere per imporre la diligenza all' operare umano, per tener desta l' attenzione e svegliare la diligenza colla minaccia della pena, bisogna rompere l' alto sonno nella testa degli scioperati, bisogna rimuovere e calmare la commozione che l' evento sinistro colposo fece nascere nella pubblica coscienza.

Ma quando l' evento sinistro è anche cagionato dalla colpa dell' offeso nessuno che sia prudente ed accurato ha ragione di allarmarsi —, vien meno la quantità politica e, quindi, la ragione di punire i reati colposi.

3.° Ma ad escludere la punibilità delle cause mediate e quella degli altri agenti nel caso sia la colpa della vittima causa diretta ed immediata dell' evenso sinistro c' è la carenza di quella prevedibilità che è l'elemento soggettivo dei delitti colposi.

Si punisce il delitto colposo perchè l' evento sinistro era PREVEDIBILE. Ma è prevedibile tutto ciò che pel nesso di causa ed effetto è NATURALE. La colpa altrui non è nell' ordine naturale e normale. Io non debbo nè posso prevedere le cause volontarie e colpose che seguono le mie azioni —, non posso, nè debbo prevedere la colpa della vittima.

Se questi sono gli argomenti pei quali nel caso di colpa della vittima si esclude la responsabilità

degli altri agenti e non la pretesa compensazione vien meno quella bilancia colla quale si vorrebbero pesare le colpe e concedere impunità secondo le colpe sieno uguali o diminuire le pene nel caso le colpe non si equiparino. Questo sostennero egregi giuristi e tra questi il Marini (1) perchè partirono dalla nozione di compenso —, ma questo non possiamo noi ritenere perchè troviamo la genesi della irresponsabilità degli agenti nel caso di colpa della vittima in altre ragioni giuridiche.

---

(1) Scrive Masini La Colpa nel Diritto Penale pag. 175 n. 4.
Il Masini, posto il principio della compensazione delle colpe fa appunto il caso che « le due imprudenze si urtano » non siano eguali « e posto quindi, si domanda, che la colpa « lata venisse a urtare con la lieve o con la lievissima, ov- « vero questa si urtasse con la lieve, resterebbe pur sem- « pre inalterato il principio della compensazione? »
Risponde « E' certo che non si può alterare. » Infatti il concetto di compensazione non include solamente l'idea di due termini uguali e contrapposti i quali si estinguono reciprocamente per elisione (+ a - a) ma contiene eziandio l'idea di due termini disuguali di cui il maggiore viene a diminuirsi di quel tanto che compone il minore (+ 2 a - a). Ora questo significato filologico della parola *compensare* bisogna che sia applicato anche alle colpe dal punto di vista sotto cui le consideriamo in questo momento; perocchè, se così non fosse, s'infrangerebbe il principio che ciascuno è tenuto a rispondere delle infrazioni alla legge secondo la maggiore o minore estrinsecazione delle forze fisiche e morali del delitto che portò nelle infrazioni stesse. Quando nel danneggiato non vi fu alcuna negligenza, evidentemente

*
* *

La Corte di merito come abbiamo rilevato ritenne in fatto che la causa immediata dell' evento sinistro fu l' opera imprudente, la inosservanza ai regolamenti di coloro che guidavano ed erano nel carrello: « Si assodò, dice quel magistrato, la niuna esecuzione di quanto prescrivono i regolamenti e le istruzioni ferroviare da parte di chi dirigeva il car-

---

nel fatto colposo concorse il solo danneggiante e sua è tutta la responsabilità ma quando invece il danneggiato rispetto a se medesimo si trovò in tale stato d' imprudenza da incorrere se fosse stato agente attivo, in uno dei tre gradi della colpa, senza dubbio concorre anch'esso al delitto involontario; ed è quindi giusto che la responsabilità colposa del danneggiante sia diminuita del grado di colpa che avrebbe posto in essere il danneggiato, se nelle identiche condizioni intellettive e volitive, in che si trovò relativamente al fatto avvenuto in suo danno avesse dato vita ad un sinistro evento in danno altrui. Imperocchè, in altri termini, l' atto compiuto dal danneggiante in ordine agli effetti (forza fisica e morale soggettiva) ebbe il contributo del danneggiato, mercè cui appunto divenne lesivo della legge: dunque la responsabilità del danneggiante di fronte all'infrazione, che fu la risultante dell' atto suo e di quello del danneggiato, si deve diminuire e dovendosi diminuire, la diminuzione per necessità logica giuridica, non può che consistere in quel tanto che dal danneggiato fu contribuito nell'infrazione medesima.

rello. » Era, quindi, dovere della Corte discutere in quanto questo fatto ritenuto da essa potesse influire sulla responsabilità degli imputati. Ciò era una necessità logica —, ma poi diventava una NECESSITA' GIURIDICA perchè la difesa nelle deduzioni e nei motivi di appello evea dedotto la compensazione delle colpe, avea dedotto che per la colpa della vittima Castorina dovea dirsi irresponsabile. Ebbene su questi mezzi di difesa e di appello, che pure si fondano su fatti ritenuti dalla corte, non c'è una parola nella sentenza. C' è assoluto difetto di motivazione.

AVV. LODOVICO FULCI